



2016/0382(COD)

4.7.2017

EMENDAMENTI

636 - 880

Progetto di relazione
José Blanco López
(PE597.755v01-00)

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Emendamento 636

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti.

L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

Emendamento

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti.

Or. en

Emendamento 637

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti.
L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia

Emendamento

3. I regimi di sostegno *sono neutrali dal punto di vista tecnologico* e possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - nei confronti

elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce **le** norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce norme **dettagliate** per l'erogazione del finanziamento, **tenendo conto delle diverse imposte e dei diversi canoni**, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto. **L'accordo di cooperazione è volto ad armonizzare le condizioni quadro amministrative nei paesi cooperanti al fine di garantire condizioni di parità.**

Or. en

Emendamento 638

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

Emendamento

3. I regimi di sostegno **sono adatti al mix energetico nazionale e** possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce, **tenendo conto delle diverse imposte e dei diversi canoni**, le norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello

Stato membro che ha finanziato l'impianto.

Or. en

Emendamento 639

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

Emendamento

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per ***il regime transfrontaliero, tra cui le condizioni di partecipazione e*** l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

Or. en

Emendamento 640

Eugen Freund

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera

Emendamento

3. I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera

mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - **nei confronti dei** rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili **che beneficiano di un sostegno** in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - **per i** rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per l'erogazione del finanziamento, **tenendo conto delle pertinenti imposte e tasse**, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

Or. de

Emendamento 641
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di aumentare le percentuali di cui al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 642
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione **valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di aumentare le percentuali di cui al paragrafo 2.**

Emendamento

4. La Commissione **assiste gli Stati membri nel corso dell'intero processo negoziale e nell'istituzione di meccanismi di cooperazione fornendo informazioni e analisi, compresi dati quantitativi e qualitativi sui costi e i benefici diretti e indiretti della cooperazione, l'orientamento e la consulenza tecnica durante tutto il processo. A tal fine, la Commissione incoraggia lo scambio di buone prassi ed elabora modelli di accordi di cooperazione per agevolare il processo. Entro il 2027, la Commissione valuta i progressi degli Stati membri nell'uso dei diversi meccanismi di cooperazione stabiliti nel presente articolo.**

Or. en

Emendamento 643

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili **in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di aumentare le percentuali di cui al paragrafo 2.**

Emendamento

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i **costi e i** benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe valutare i benefici e i costi dell'avvio del regime di sostegno transfrontaliero. Inoltre la valutazione da parte della Commissione del rapporto

costi/efficacia dell'avvio volontario dei regimi di sostegno dovrebbe costituire solo un'informazione per gli altri Stati membri.

Emendamento 644

András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. ***A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di aumentare le percentuali di cui al paragrafo 2.***

Emendamento

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi.

Or. en

Emendamento 645

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuterà entro il **2025** i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di ***aumentare*** le percentuali di ***cui al paragrafo 2.***

Emendamento

4. La Commissione valuterà entro il **2023** i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di ***stabilire*** le percentuali di ***sostegno agli impianti ubicati in altri Stati membri.***

Or. en

Emendamento 646

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di ***augmentare*** le percentuali di cui al paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di ***modificare*** le percentuali di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 647

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Andrés Gyürk, Henna Virkkunen, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di ***augmentare*** le percentuali di cui al paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di ***modificare*** le percentuali di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 648

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di **umentare** le percentuali di cui al paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di **modificare** le percentuali di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 649

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1**

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.
Quando altri strumenti normativi sono modificati e tali modifiche riguardano progetti di energia rinnovabile oggetto di sostegno, gli Stati membri si assicurano che le modifiche non incidano negativamente sull'economia del progetto sostenuto.

Or. en

Emendamento 650

Carolina Punset

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1**

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.
Quando altri strumenti normativi sono modificati e tali modifiche riguardano progetti di energia rinnovabile oggetto di sostegno, gli Stati membri si assicurano che le modifiche non incidano negativamente sull'economia del progetto sostenuto.

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di aiuti di Stato devono essere rispettate in tutti i casi a norma del diritto dell'Unione, ed è quindi superfluo inserire tale riferimento in questo punto. Inoltre, questa frase introduttiva potrebbe determinare un effetto negativo se "gli adattamenti alle norme sugli aiuti di Stato" fossero interpretati, in modo erroneo, come eccezione alla regola (cioè come una scusa per eventuali cambiamenti negativi alle condizioni di sostegno), privando così l'articolo del suo significato e del suo scopo.

Emendamento 651

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato ***o altre revisioni incluse nel quadro generale di uno Stato membro già approvate alla data della concessione del sostegno***, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne

discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Or. en

Emendamento 652

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti. ***Sono consentite eccezioni in casi straordinari, ossia per motivi di sicurezza o di sicurezza energetica.***

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire che il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti. Tuttavia, potrebbero verificarsi situazioni straordinarie in cui i regimi di sostegno possono provocare sovracompensazioni o conseguenze negative per la sicurezza energetica o la sicurezza. È pertanto opportuno consentire eccezioni alle regole generali.

Emendamento 653

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia ***dei*** progetti ***sostenuti***.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile ***mediante una procedura di gara competitiva o tramite sostegno diretto rimangano inalterati per tutta la durata dei progetti sostenuti*** e non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia ***di tali*** progetti. ***Ciò si applica agli attuali e ai nuovi progetti sulle energie rinnovabili.***

Or. en

Emendamento 654

Massimiliano Salini

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano ***revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.***

Emendamento

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano ***alcun tipo di revisione.***

Or. en

Emendamento 655

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non ***subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui*** diritti che ne discendono ***e sull'economia*** dei progetti sostenuti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non ***limitino i*** diritti che ne discendono ***né rimettano in questione la praticabilità economica*** dei progetti sostenuti.

Or. fr

Motivazione

La questione della non retroattività è un principio fondamentale della legge. Non deve essere rimesso in discussione dalle norme sugli aiuti di Stato, in particolare quando sono norme interne alla Commissione. Le altre modifiche sono puramente redazionali.

Emendamento 656

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Or. en

Emendamento 657

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile, **nuovi ed esistenti**, non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Or. en

Emendamento 658
Herbert Reul, Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli *adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato*, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

Fatti salvi gli **articoli 107 e 108 del TFUE**, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Or. de

Motivazione

Evitare modifiche retroattive è una parte fondamentale del nostro ordinamento giuridico e della tutela degli investitori. L'emendamento non mette in questione la validità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato e le procedure di approvazione nel quadro delle norme dell'Unione sulla concorrenza. Al contrario, chiarisce che il principio fondamentale del divieto di retroattività delle modifiche non può essere messo in discussione dalle direttive interne della Commissione.

Emendamento 659

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare attivamente alle possibili modifiche dei regimi di sostegno; qualsiasi modifica dei regimi di sostegno è resa pubblica almeno sei mesi prima della sua entrata in vigore, corredata di una sintesi delle osservazioni e dei pareri forniti nell'ambito del processo di partecipazione del pubblico e delle informazioni sul modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione; qualsiasi modifica di un regime di sostegno vigente prevede un periodo transitorio adeguato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di sostegno.

Or. en

Emendamento 660

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi modifica è resa pubblica quanto meno sei mesi prima della sua entrata in vigore ed è oggetto di un processo di consultazione pubblica trasparente. Qualsiasi modifica sostanziale di un regime di sostegno vigente prevede un periodo transitorio adeguato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di

sostegno.

Or. en

Emendamento 661

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora i diritti e l'economia dei progetti sostenuti siano interessati in modo significativo da altre modifiche della regolamentazione e della gestione delle reti, ad esempio adeguamenti dei regimi fiscali e di addebito della rete, gli Stati membri provvedono affinché i progetti sostenuti ricevano una compensazione adeguata.

Or. en

Emendamento 662

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora i diritti e l'economia dei progetti sostenuti siano interessati in modo discriminatorio da altre modifiche della regolamentazione e della gestione delle reti, gli Stati membri provvedono affinché i progetti sostenuti ricevano una compensazione adeguata.

Or. en

Emendamento 663

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di aumentare la certezza degli investitori e ridurre l'impatto sui consumatori, la durata del sostegno concesso è simile alla durata dell'impianto di energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 664

Marijana Petir, Fulvio Martusciello, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, ***il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggiere, non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in tale Stato membro. Tale limite è ridotto al 3,8% nel 2030 conformemente alla traiettoria di cui all'allegato X, parte A.*** Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggiere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, gli Stati membri possono stabilire un limite per il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da colture alimentari o foraggiere, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti in tale Stato membro, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggiere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un limite per il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi ottenuti da colture alimentari o foraggere all'interno di un quadro a livello dell'UE. Inoltre, essi dovrebbero essere autorizzati a fissare un limite inferiore e distinguere tra diversi tipi di biocarburanti nonché a tenere conto dell'effetto ILUC. L'eliminazione graduale della prima generazione di biocarburanti non invia un segnale positivo agli investitori in biocarburanti avanzati. Limitare la percentuale di biocarburanti favorisce quindi l'uso di combustibili fossili.

Emendamento 665**Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi****Proposta di direttiva****Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, elettricità e calore da energia geotermica sono contabilizzati solo se prodotti da impianti con emissioni di CO₂ equivalente inferiore a 120gr/kWhe, su una media mensile, e che non sono impianti ibridi dove avvengono anche processi di combustione di fonti fossili o rifiuti. Gli Stati membri possono istituire limiti di emissione inferiori.

Il calore geotermico e l'elettricità prodotti da impianti che non soddisfano i criteri di cui al primo paragrafo non sono considerati energie rinnovabili ai fini della presente direttiva e non devono in alcun caso essere contabilizzati dagli Stati membri nel calcolo della loro quota di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Transformation of geothermal energy into heat or electricity does not always happen in a sustainable manner compared to equivalent non-renewable energy sources. In some particular cases it has been proven that plants exploiting geothermal energy can cause CO2 equivalent emissions that are higher than those from a gas-fired power station of equal capacity, and that they have higher emissions of other extremely harmful pollutants, like hydrogen sulphide, arsenic, mercury, among others, than a coal-fired power station of equal capacity. Those plants have so far received the support reserved to renewable energy sources and the energy they produced has been accounted into the share of energy from renewable sources by member States, even if ultimately not contributing to the objectives of this Directive nor towards meeting environmental and climate objectives. This is why it is of utmost importance to differentiate between sustainable and not sustainable exploitation of geothermal energy and to promote the former with respect to the latter. The indicated threshold corresponds to the weighted average of the CO2 equivalent emissions per KWhe of the worldwide population of geothermal power plants, as calculated by the International Energy Agency.

Emendamento 666

Marijana Petir, Fulvio Martusciello, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e gli eventuali limiti fissati dagli Stati membri a norma del quarto comma non si applicano ai biocarburanti ottenuti da colture altamente sostenibili.

Or. en

Motivazione

Il limite ai biocarburanti ottenuti da colture non dovrebbe applicarsi a biocarburanti ottenuti da colture che conseguono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ottenuti da materie prime prodotte conformemente alle norme rigorose in materia di condizionalità della politica agricola comune, che generano preziosi co-prodotti.

Emendamento 667

Paul Rübzig

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile **e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.**

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

Or. en

Motivazione

La produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio dovrebbe essere inclusa nel calcolo del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 668

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori **di energia da fonti rinnovabili** e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente

pompata a monte.

Or. en

Motivazione

Terminologia in linea con l'articolo 22 della proposta della Commissione.

Emendamento 669

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente *catturato* da pompe di calore *ai fini del paragrafo 1, lettera b)*, a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. ***La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.***

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto dell'energia da calore ambiente ***trasferita*** da pompe di calore ***per la generazione di calore o di freddo*** a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore.

La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

La quantità di freddo delle reti da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII bis.

La quantità di freddo ambiente trasferita dalla tecnologia del free cooling è da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Or. fr

Motivazione

Se ne tiene conto per la realizzazione degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili, tecnologie rinnovabili più efficaci di produzione di freddo rinnovabile, vale a dire la tecnologia del "freddo diretto", nonché il freddo delle reti, la cui metodologia di calcolo è definita nell'allegato VII bis.

Emendamento 670

Massimiliano Salini

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente catturato da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento *finale* di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Emendamento

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente *rinnovabile (aerotermico, geotermico e idrotermale)* catturato da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento di energia *utile* ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario *totale* necessario per far funzionare le pompe di calore, *tenendo conto anche del consumo energetico e delle perdite per la conversione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia*. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 671

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente *catturato* da pompe di

Emendamento

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente *e dell'energia geotermica*

calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

catturata da pompe di calore *per la generazione di energia termica e frigorifera*, ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore *o di freddo* da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 672
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente *catturato* da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Emendamento

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente *e da recupero di energia termica catturata* da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 673
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente **catturato** da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Emendamento

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente **e da recupero di energia termica catturata** da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Or. en

Motivazione

Conseguenza delle modifiche proposte all'articolo 2.

Emendamento 674

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente **catturato** da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Emendamento

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente **e geotermica catturata** da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 675

Rolandas Paksas

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si **tiene** conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si **può tenere** conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

Or. en

Emendamento 676

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, **combustibili da biomassa** e combustibili **per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica** utilizzati nel settore dei trasporti. **Tuttavia, i carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile sono presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), solo al momento di contabilizzare la quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro a partire da fonti energetiche rinnovabili.**

Emendamento

a) Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti e combustibili da **biomassa** utilizzati nel settore dei trasporti.

Emendamento 677

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, combustibili da biomassa e combustibili per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica utilizzati nel settore dei trasporti. Tuttavia, i carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile sono presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), solo al momento di contabilizzare la quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro a partire da fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento

a) Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, combustibili da biomassa, combustibili per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica utilizzati nel settore dei trasporti **e combustibili fossili ricavati da rifiuti**. Tuttavia, i carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile sono presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), solo al momento di contabilizzare la quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro a partire da fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 678

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il contributo dei carburanti forniti al settore dell'aviazione è considerato 2 volte il loro contenuto energetico.

Emendamento 679
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il contributo dei carburanti forniti al settore dell'aviazione è considerato 2 volte il loro contenuto energetico.

Or. en

Emendamento 680
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il contributo dei carburanti forniti al settore dell'aviazione è considerato 2 volte il loro contenuto energetico.

Or. en

Emendamento 681
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il limite di cui al paragrafo 4 non

si applica ai biocarburanti ottenuti da colture altamente sostenibili né alle materia prime di cui all'allegato IX.

Or. en

Emendamento 682
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono fissare disposizioni nazionali più rigorose per promuovere l'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Or. en

Emendamento 683
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri possono autorizzare il consumo di combustibili biologici sostenibili prodotti a partire da materie prime non incluse nell'allegato XI, se i biocarburanti soddisfano i criteri di sostenibilità e la soglia per i biocarburanti di prima generazione non è superata.

Or. en

Motivazione

Si lascia spazio alle innovazioni, garantendo al contempo la sostenibilità dei nuovi biocarburanti.

Emendamento 684**Marijana Petir, Fulvio Martusciello, Vladimir Urutchev****Proposta di direttiva****Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2***Testo della Commissione**Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco delle materie prime figurante nell'allegato IX, parti A e B, al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità dell'Unione, ad avallo della conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni e promuove l'uso di rifiuti e residui, evita allo stesso tempo significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non crea rischi di impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità.

soppresso

Or. en

Motivazione

La modifica dell'allegato IX dovrebbe essere di competenza del Parlamento europeo e del Consiglio e non della Commissione europea. Inoltre, modificare le norme e impedire una parità di condizioni potrebbe inviare un segnale negativo agli investitori. Occorre trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita con l'attuale legislazione dell'UE nel raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile per il 2020 nel settore dei trasporti.

Emendamento 685**Marijana Petir, Fulvio Martusciello, Vladimir Urutchev**

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni 2 anni la Commissione effettua una valutazione dell'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime, nel rispetto dei principi di cui al presente paragrafo. La prima valutazione è effettuata entro 6 mesi a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. Se opportuno, la Commissione adotta atti delegati per modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne.

soppresso

Or. en

Motivazione

La modifica dell'allegato IX dovrebbe essere di competenza del Parlamento europeo e del Consiglio e non della Commissione europea. Inoltre, modificare le norme e impedire una parità di condizioni potrebbe inviare un segnale negativo agli investitori. Occorre trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita con l'attuale legislazione dell'UE nel raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile per il 2020 nel settore dei trasporti.

Emendamento 686
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel calcolo del consumo finale lordo di energia di uno Stato membro nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabiliti dalla presente direttiva, la quantità di energia consumata nel settore dell'aviazione è considerata, come quota

soppresso

del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, non superiore al 6,18 %. Per Cipro e Malta la quantità di energia consumata per l'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 4,12 %.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie misure anche per fronteggiare l'aumento del consumo di energia nel settore dell'aviazione. Ignorando la fonte di emissioni di gas a effetto serra dalla crescita maggiore, nel fissare livelli obiettivo per le energie rinnovabili, non si fornisce un quadro completo della situazione. Tale massimale non tiene conto della crescita del consumo di energia nel settore dell'aviazione.

Emendamento 687

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Trasferimenti statistici tra Stati membri

1. Gli Stati membri possono accordarsi sul trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:

(a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

(b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che accetta il trasferimento ai

fini della presente direttiva

2. *Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione.*

3. *Gli effetti dei trasferimenti cominciano a decorrere soltanto dopo che tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne abbiano dato notifica alla Commissione.*

Or. en

Motivazione

Il ricorso a trasferimenti statistici non è compatibile con l'obiettivo del regolamento, che è quello di mantenere ambiziosi obiettivi nazionali vincolanti per il 2030.

Emendamento 688

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

Emendamento

(a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

Or. en

Emendamento 689

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che accetta il trasferimento ai fini della presente direttiva.

Emendamento

(b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che accetta il trasferimento ai fini della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 690
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini **della quota** di energia da fonti rinnovabili nazionale **generale** di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva.

Emendamento

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini **dell'obiettivo** di energia da fonti rinnovabili nazionale di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva.

Or. en

(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

I termini "quota di energia da fonti rinnovabili nazionale generale" dovrebbero essere

sostituiti da "obiettivo di energia da fonti rinnovabili nazionale".

Emendamento 691

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione agevola l'istituzione di progetti comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite assistenza tecnica specifica e assistenza allo sviluppo dei progetti.

Or. en

Emendamento 692

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

Or. en

Emendamento 693

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

Emendamento

b) sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la conformità all'obiettivo nazionale** dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 694
Paloma López Bermejo

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

Emendamento

1. Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati **e deve avvenire nel pieno rispetto del diritto internazionale.**

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza giuridica delle operazioni nei paesi terzi, i progetti autorizzati devono essere pienamente compatibili con le pertinenti disposizioni di diritto internazionale, ossia il diritto all'autodeterminazione dei territori occupati.

Emendamento 695
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della misurazione **delle quote** di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della misurazione **della conformità agli obiettivi in materia** di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 696
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) vi è la prova motivata che lo Stato membro non è in grado di raggiungere i suoi obiettivi in materia di energie rinnovabili con altri mezzi;

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che lo sviluppo di nuove capacità energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione per conseguire gli obiettivi vincolanti per le energie rinnovabili dovrebbe essere utilizzato solo come ultima risorsa dopo aver esaurito le capacità interne o congiunte degli Stati membri.

Emendamento 697
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) specifica la quota o la quantità di energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini **della quota** di energia rinnovabile nazionale di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;

Emendamento

b) specifica la quota o la quantità di energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini **dell'obiettivo** di energia rinnovabile nazionale di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;

Or. en

(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

I termini "quota di energia rinnovabile nazionale" dovrebbero essere sostituiti da "obiettivo di energia rinnovabile nazionale".

Emendamento 698

Claude Turmes

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Articolo 11 bis (nuovo)

Individuazione e finanziamento dei progetti di interesse per l'Unione dell'energia nel campo delle energie rinnovabili (progetti RPEI)

1. Ciascun partenariato macroregionale istituito in conformità del [regolamento sulla governance] predispone un elenco regionale di progetti di interesse per l'Unione dell'energia nel campo delle energie rinnovabili ("progetti RPEI") che contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 3. Tale elenco è parte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati conformemente al [regolamento sulla

governance].

2. In fase di elaborazione dell'elenco dei progetti RPEI, i partenariati tengono conto dei seguenti criteri:

(a) i potenziali benefici complessivi del progetto;

(b) il coinvolgimento nel progetto di almeno due Stati membri uniti nell'ambito di un meccanismo di cooperazione, che può essere, ad esempio, un progetto congiunto, un meccanismo di cooperazione congiunto o una cooperazione transfrontaliera come prevista all'articolo 5 della presente direttiva;

(c) la collocazione del progetto nel territorio di uno Stato membro o in acque internazionali e l'importanza del suo impatto a livello transfrontaliero.

3. Dopo aver ricevuto i piani nazionali integrati per l'energia e il clima, la Commissione redige un elenco di progetti RPEI dell'Unione entro il 31 dicembre 2020. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 32 per stabilire l'elenco dell'Unione dei progetti RPEI.

4. In fase di elaborazione dell'elenco dell'Unione, la Commissione:

(a) garantisce che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2;

(b) assicura la coerenza interregionale;

(c) si adopera affinché il numero totale di progetti RPEI sia gestibile;

d) garantisce un trattamento favorevole ai progetti RPEI nei settori in cui gli Stati membri hanno predisposto una traiettoria congiunta di diffusione regionale fino al 2030.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 32 per stabilire la metodologia che i partenariati devono

utilizzare nella realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo, tenendo conto degli effetti sul piano ambientale, sanitario, macroeconomico, sociale e delle competenze.

6. Entro il 30 giugno 2021 ogni Stato membro nomina un'autorità nazionale competente che sarà responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti RPEI contenuti nell'elenco dell'Unione. L'autorità competente prende provvedimenti volti ad agevolare l'adozione della decisione globale.

7. Qualora un progetto RPEI incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri che compongono il partenariato interessato, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte. Ai fini della presente direttiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 347/2013.

9. I progetti RPEI contenuti nell'elenco dell'Unione sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni, prestiti, capitale, strumenti finanziari e fondi di garanzia. Inoltre, la Commissione istituisce una piattaforma di finanziamento a livello dell'Unione volta a contribuire direttamente al sostegno finanziario per i progetti RPEI contenuti nell'elenco dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Tale piattaforma di finanziamento mobilita fondi dell'UE e nazionali.

Or. en

Motivazione

Questo elemento è strettamente collegato ad altre parti della direttiva.

Emendamento 699

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini *del calcolo delle quote* di energia rinnovabile *nazionali generali* nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare *le quote* di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

Emendamento

3. Ai fini *della misurazione della conformità agli obiettivi nazionali generali in materia* di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare *gli obiettivi in materia* di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

Or. en

Emendamento 700

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 5*, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile nazionale generale di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati:

Emendamento

1. *Fatto salvo l'articolo 5*, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile nazionale generale di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati:

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 5.

Emendamento 701

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) effettuano un trasferimento statistico di importi specifici di energia proveniente da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso un altro Stato membro in conformità dell'articolo 8; o

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ricorso a trasferimenti statistici comprometterebbe l'ambizione alla base del mantenimento di forti obiettivi vincolanti per le energie rinnovabili.

Emendamento 702

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini *del calcolo delle quote* di energia rinnovabile *nazionali generali* nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati

Emendamento

3. Ai fini *della misurazione della conformità agli obiettivi nazionali generali in materia* di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è

membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.

ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.

Or. en

Emendamento 703

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione agevola l'istituzione di sistemi di sostegno comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite la diffusione di orientamenti e migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 704

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e **necessarie**.

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate, **necessarie e semplificate; accordino la preferenza agli enti pubblici, agli**

autoconsumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili e alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile. A tal fine, gli Stati membri istituiscono sportelli amministrativi unici, come indicato all'articolo 16 del presente regolamento, al fine di sostenere gli autoconsumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nelle loro procedure amministrative e nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi della presente direttiva (rifusione) è lo sviluppo degli autoconsumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili e delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

Emendamento 705

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;

Emendamento

a) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato *e definiscano tempi prevedibili per il rilascio dei permessi e delle licenze necessari;*

Or. en

Emendamento 706

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;

Emendamento

a) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato **e definiscano tempi prevedibili per il rilascio dei permessi e delle licenze necessari;**

Or. en

Motivazione

Un calendario prevedibile consente alle parti interessate e ad altri attori del mercato di operare in condizioni di certezza giuridica.

Emendamento 707

Massimiliano Salini

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;

Emendamento

a) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato **e definiscano tempi prevedibili per il rilascio dei permessi e delle licenze necessari;**

Or. en

Emendamento 708

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare

Emendamento

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare

applicabile, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

applicabile, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ***tra cui autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.***

Or. en

Emendamento 709

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso ***semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile***, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso ***semplici procedure di richiesta di connessione***, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ***tra cui autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nonché per lo stoccaggio di energia.***

Or. en

Emendamento 710

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica ***se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per*** dispositivi decentrati per la

Emendamento

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica, ***per progetti più piccoli e*** dispositivi decentrati per la produzione ***e lo***

produzione di energia da fonti rinnovabili.

stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, e per autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Le procedure di autorizzazione nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione allo sviluppo dello stoccaggio e dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e di comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, dando priorità alla semplificazione degli ostacoli amministrativi e procedurali, aumentando in tal modo la certezza del diritto e sostenendo le decisioni di investimento.

Emendamento 711

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi tre anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Inserito all'articolo 4.

Emendamento 712

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *tre* anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori **di tutte le dimensioni** possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi **cinque** anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno. **Il calendario dovrebbe includere una sezione specifica per le assegnazioni dei regimi a progetti di autoconsumo sulle energie rinnovabili.**

Or. en

Motivazione

Un calendario a lungo termine che preveda un'attenzione particolare a progetti su piccola scala promuoverà l'autoconsumo di energie rinnovabili

Emendamento 713

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per

l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario *a lungo termine* in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *tre* anni *e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.*

l'energia da fonti rinnovabili, *fatta salva la tutela dell'interesse generale e del principio dell'efficienza in termini di costi.* A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario *indicativo* in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *due* anni

Or. en

Emendamento 714

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri *definiscono e pubblicano* un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi tre anni e comprenda *anche* per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri *possono definire e pubblicare in un atto non legislativo* un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi tre anni e comprenda per ciascun regime, *ad esempio*, il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Motivazione

Il calendario dovrebbe essere volontario. Alcuni Stati membri hanno già elaborato piani a lungo termine che dovrebbe essere sufficienti per garantire la fiducia degli investitori a lungo termine. Inoltre, le informazioni dovrebbero essere pubblicate dagli Stati membri in un modo generalmente accettato.

Emendamento 715
Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi **tre** anni e comprenda anche per ciascun regime **il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista**, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi **cinque** anni e comprenda anche per ciascun regime **i parametri principali**, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Emendamento 716
Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi **tre** anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi **cinque** anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in

merito all'ideazione del sostegno.

merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Emendamento 717

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *tre* anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *cinque* anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Emendamento 718

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *tre* anni e comprenda anche per ciascun regime il

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *cinque* anni e comprenda anche per ciascun regime il

calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Emendamento 719

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *tre* anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *cinque* anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Emendamento 720

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un

calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi *tre* anni e comprenda anche per ciascun regime *il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista*, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, *il più dettagliato possibile*, che copra almeno i successivi *quattro* anni e comprenda anche per ciascun regime *i parametri principali*, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Emendamento 721

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e *teleraffrescamento*, gas naturale e combustibili alternativi.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, *anche per la pianificazione precoce dello spazio, la valutazione delle necessità e dell'adeguatezza, tenendo conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto e della gestione della domanda, per gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile*, e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, *commerciali* o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e *teleraffrescamento*, gas naturale e combustibili alternativi. *Gli Stati membri, in particolare, incoraggiano gli enti amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane*

Emendamento 722

Jeppe Kofod

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e **teleraffrescameto**, gas naturale e combustibili alternativi.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e **teleraffrescameto**, gas naturale e combustibili alternativi, **e incoraggiano le autorità locali e regionali a includere soluzioni di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane.**

Emendamento 723

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla

diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e **teleraffrescameto**, gas naturale e combustibili alternativi.

diffusione delle energie rinnovabili, **tra cui autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile**, e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e **teleraffrescameto**, gas naturale e combustibili alternativi.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali dovrebbero consentire l'integrazione e la diffusione degli impianti di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

Emendamento 724

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri **provvedono affinché** le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale **inseriscano** disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e **teleraffrescameto**, gas naturale e combustibili alternativi.

Emendamento

4. Gli Stati membri **incoraggiano** le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale **a inserire** disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e **teleraffrescameto**, gas naturale e combustibili alternativi.

Or. en

Emendamento 725

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità nazionali, regionali e locali fissino e rendano pubblici obiettivi in materia di energie rinnovabili con scadenze precise, che dovranno essere raggiunti tramite investimenti e/o accordi per l'acquisto di energia riguardanti progetti in loco, nelle vicinanze o non in loco.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono svolgere un ruolo esemplare nell'acquisto di energia rinnovabile. Si propone pertanto di chiedere alle autorità pubbliche di definire esse stesse un obiettivo per le energie rinnovabili e di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a tale obiettivo. Le autorità pubbliche possono introdurre progetti di energie rinnovabili nei loro edifici in modo da rispettare le prescrizioni della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia e/o investire in progetti nelle vicinanze o non in loco o possono acquistare energia da impianti di terzi in loco, nelle vicinanze o non in loco.

Emendamento 726

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore

Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio. ***A tal fine sono in vigore norme***

edilizio.

più specifiche nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è sufficiente a coprire le regole proposte all'articolo 15, paragrafi da 5 a 7. Considerando l'aggiunta del riferimento, le seguenti parti dell'articolo in questione sono soppresse.

Emendamento 727

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di **umentare la** quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.

Emendamento

Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di **consentire l'aumento della** quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.

Or. en

Emendamento 728

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 729

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Emendamento

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi **dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia a livello locale**, dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Or. en

Motivazione

La promozione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, dello stoccaggio e di impianti di energia rinnovabile deve avvenire a tutti i livelli politici e amministrativi, anche nelle misure relative al settore dell'edilizia.

Emendamento 730

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia **basso o** nullo.

Emendamento

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi **dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi **o** a consumo di energia

nullo.

Or. en

Emendamento 731

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

soppresso

Or. en

Emendamento 732

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che

rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile ***prodotta anche attraverso l'autoconsumo, individuale o collettivo, di cui all'articolo 21, o tramite la cogenerazione basata su fonti rinnovabili, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.***

Or. en

Emendamento 733
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri ***consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.***

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. ***Nel calcolo dei necessari livelli ottimali in funzione dei costi della prestazione energetica degli edifici, gli Stati membri possono applicare fattori moltiplicatori positivi connessi all'energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta da impianti in loco che soddisfano sia funzioni di risparmio energetico che di produzione di energia.***

Or. en

Emendamento 734

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Fatto salvo il principio dell'efficienza energetica al primo posto, gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono, ***se del caso***, l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili, ***o di impianti di generazione di energie rinnovabili***, in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Or. en

Motivazione

La promozione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e di impianti di energia rinnovabile deve avvenire a tutti i livelli politici e amministrativi, anche nelle misure relative al settore dell'edilizia.

Emendamento 735

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di

energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche ***mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti*** utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile ***e/o del calore e del freddo di scarto***.

Or. en

Emendamento 736

Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche ***mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti*** utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile ***e/o del calore o del freddo di scarto***.

Or. en

Motivazione

Occorre consentire di raggiungere tali livelli minimi mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile e/o del calore o del freddo di scarto, per garantire un approccio neutro dal punto di vista tecnologico.

Emendamento 737

Miroslav Poche

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche ***mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti*** utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile ***e/o del calore o del freddo di scarto***.

Or. en

Motivazione

Per garantire un approccio neutro dal punto di vista tecnologico, occorre consentire di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile e/o del calore o del freddo di scarto.

Emendamento 738

András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi **e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti**, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Tale obbligo comporterebbe un'indebita pressione finanziaria sui progetti di ristrutturazione. Il ritardo o la cancellazione di tali progetti mette a repentaglio la realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica, pertanto la proposta avrebbe un effetto opposto sul conseguimento degli obiettivi in materia di clima.

Emendamento 739
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di **energia** da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5,

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di **calore fornito da impianti basati su** fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e **di energia da fonti rinnovabili** negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei

paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE.
Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 740

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche ***mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti*** utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 741

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile *e/o del calore e del freddo di scarto*.

Or. en

Emendamento 742

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile *e del calore e del freddo di scarto*.

Or. en

Emendamento 743

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

soppresso

Or. en

Emendamento 744

Paul Rübiger

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- Gli Stati membri si adoperano per lo sviluppo e l'uso di nuove tecnologie (in particolare le tecnologie di stoccaggio).

Or. en

Emendamento 745

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli

soppresso

edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 746

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto ***rispettando le norme in materia di edifici a consumo di energia quasi nullo o*** prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili ***purché tali impianti coprano una parte sostanziale del fabbisogno energetico medio degli edifici pubblici.***

Or. en

Emendamento 747

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché **gli appalti pubblici e** i nuovi edifici pubblici, **nonché** gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili **o fissando obiettivi di consumo di energia rinnovabile nella fornitura di beni e servizi pubblici.**

Or. en

Motivazione

Date le grandi ambizioni di sviluppo delle energie rinnovabili, gli enti pubblici dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per promuovere il loro sviluppo, compresi gli appalti pubblici.

Emendamento 748

Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello

nazionale, regionale e locale, svolgono un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

nazionale, regionale e locale, svolgono un ruolo di esempio **quali edifici a consumo di energia quasi nullo** nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 749

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Lo Stato membro individua i tetti degli edifici pubblici che sono le più adatti all'installazione di dispositivi di produzione di energia da fonti rinnovabili e ne facilita l'utilizzo da parte delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 750

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il

soppresso

raffrescamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, per incentivare tali sistemi e apparecchiature.

Or. en

Emendamento 751

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, **per incentivare tali sistemi e apparecchiature.**

Emendamento

7. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da energie rinnovabili, ***oltre a misure mirate di risparmio energetico e di efficienza energetica e l'installazione di contatori individuali,*** che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. ***A tal fine,*** gli Stati membri, ***tra l'altro,*** utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, ***e garantiscono altresì un'adeguata informazione e consulenza sulle alternative rinnovabili e ad alta efficienza energetica, nonché su eventuali strumenti finanziari e incentivi disponibili in caso di sostituzione, al fine di promuovere un maggiore tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio alle energie rinnovabili, come previsto nella direttiva [sulla prestazione energetica nell'edilizia].***

Motivazione

Il presente emendamento è volto a sottolineare il nesso esistente tra le energie rinnovabili e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD), sottolineando la necessità che le fonti di energia rinnovabili vadano di pari passo con le misure in materia di efficienza energetica nel contesto degli edifici nonché la necessità di fornire informazioni adeguate ai consumatori.

Emendamento 752

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen

Proposta di direttiva**Articolo 15 – paragrafo 8***Testo della Commissione*

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Emendamento

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione ***dovrebbe considerare in modo specifico la possibilità di progetti su piccola scala a livello di nucleo familiare. Dovrebbe comprendere inoltre una valutazione delle potenzialità e degli ostacoli concernenti la transizione energetica dei cittadini vulnerabili colpiti dalla povertà energetica. Tale valutazione*** è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Or. en

Emendamento 753

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva**Articolo 15 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Emendamento

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile **sostenibile, che deve comprendere un'analisi spaziale delle zone a basso rischio ecologico, e il potenziale** dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Or. en

Motivazione

Recital 44 recognise that the coherence between this Directive and the Union's environmental legislation need to be ensured, though this principle is poorly reflected in the body of the text. These safeguards aim to prevent the risk that poorly located renewable generation could lead to degradation of Europe's wildlife, ultimately undermining the Union's own environmental protection legislation. This amendment introduces the need for Member States to incorporate the ecological impacts of renewable energy plants into their assessment of their renewable energy potential. Without this more strategic approach across Europe, poorly located proposed projects are likely to continue to be proposed, causing conflicts between civil society, developers and government and thus uncertainty for industry which can increase capital costs for investors and delay progress towards EU targets.

Emendamento 754

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui

Emendamento

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui

all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data. ***Gli Stati membri che hanno già effettuato la valutazione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva possono avvalersi dei dati esistenti.***

Or. en

Emendamento 755

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e ***dell'uso del*** calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Emendamento

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile, ***compresa un'analisi spaziale delle zone adatte, garantendo una lungimirante e sostenibile diffusione delle energie rinnovabili nonché l'uso dell'inevitabile*** calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Or. en

Emendamento 756

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. *Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale prevedano disposizioni sull'integrazione e la diffusione dei trasporti alimentati con fonti energetiche rinnovabili, nonché sul passaggio a tali modi di trasporto in sede di pianificazione, definizione o attuazione dei piani per la mobilità e i trasporti a livello locale, urbano, regionale e nazionale.*

Or. en

Emendamento 757

Eva Kaili

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri effettuano una valutazione degli ostacoli e delle potenzialità riguardanti l'acquisto di energia da fonti rinnovabili da parte di clienti costituiti da imprese nei rispettivi territori e istituiscono un quadro normativo e amministrativo per la crescita di questo nuovo modo di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

In particolare, tale quadro comprende la possibilità per tutti i clienti, individualmente o attraverso aggregatori, di firmare uno o più accordi di acquisto di energia con acquirenti singoli o multipli, da impianti di produzione di energia elettrica in loco, nelle vicinanze o non in loco a partire da fonti rinnovabili. Tali accordi di acquisto di energia sono considerati compatibili con le norme in materia di concorrenza e con i regimi di sostegno per le energie rinnovabili e non sono sottoposti a procedure onerose e

costi eccessivi. Gli Stati membri possono autorizzare un accordo unico per l'acquisto di energia elettrica concluso tra un impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e un cliente costituito da un'impresa per coprire il consumo di più siti che appartengono a tale cliente.

Or. en

Motivazione

Many corporates today are committing to meeting part of or the totality of their energy demand with renewable sources. They can choose among various options, ranging from signing up to a green tariff or purchasing guarantees of origin to directly buying the energy produced by nearby or remote plants via power purchase agreements. The latter option has the potential to help finance or re-finance recent or new-build projects, leading to more renewable energy capacities requiring less subsidies to be economically viable. While in the US the RES corporate PPA market accounts for more than 6 GW, in Europe the contracted RES capacity via corporate PPAs amount to less than 1 GW and is concentrated in less than 5 countries. This amendment therefore seeks to promote the uptake of this new way to finance and support the uptake of renewable energies.

Emendamento 758

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri *eliminano gli* ostacoli *amministrativi agli* accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri *effettuano una valutazione degli* ostacoli *e delle potenzialità riguardanti l'acquisto di energia da fonti rinnovabili da parte di clienti costituiti da imprese nei rispettivi territori e istituiscono un quadro normativo e amministrativo per incentivare gli* accordi per l'acquisto di energia elettrica *da energie rinnovabili* a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo. *Con la conclusione di tali accordi, viene annullato a nome del*

cliente costituito da un'impresa un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 759

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo. ***La valutazione effettuata a norma del paragrafo 8 valuta in particolare le modifiche necessarie al fine di facilitare l'uso di contratti di acquisto a lungo termine delle imprese. Per gli edifici pubblici gli Stati membri promuovono inoltre gli impegni in materia di energia rinnovabile negli appalti.***

Or. en

Emendamento 760

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di

Emendamento

9. Gli Stati membri eliminano ***le informazioni***, gli ostacoli amministrativi ***e normativi*** agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello

finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo.

delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo, **garantendo che queste non siano soggette a procedure e oneri sproporzionati che non siano efficaci sotto il profilo dei costi.**

Or. en

Motivazione

L'ammodernamento del settore dell'energia elettrica attraverso la decarbonizzazione prevede l'eliminazione di informazioni, ostacoli amministrativi e normativi per contratti a lungo termine, ad esempio per utenti finali industriali e commerciali.

Emendamento 761

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Bendt Bendtsen, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi, **normativi e delle informazioni** agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo, **e garantendo che queste non siano soggette a oneri sproporzionati che non riflettano i costi.**

Or. en

Emendamento 762

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi *e normativi* agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo, *garantendo che queste non siano soggette a procedure e oneri sproporzionati che non riflettano i costi.*

Or. en

Emendamento 763

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi *per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese* al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli *normativi e* amministrativi agli accordi *industriali a lungo termine bilaterali e multilaterali per l'acquisto di energia elettrica* al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Or. en

Emendamento 764

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di

Emendamento

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli *normativi, amministrativi e fiscali* agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle

finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo.

imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo.

Or. en

Emendamento 765
Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri **eliminano gli ostacoli amministrativi agli** accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri **promuovono** accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolare l'utilizzo.

Or. en

Emendamento 766
Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Organizzazione e durata della procedura autorizzativa

1. **Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono uno o più sportelli amministrativi unici, incaricati di coordinare l'intero processo autorizzativo delle domande di autorizzazione a costruire e gestire impianti e le connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

2. **Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di**

Emendamento

soppresso

presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17.

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Or. de

Motivazione

Il valore aggiunto di un sportello amministrativo unico è molto discutibile. Non è necessario istituire una nuova autorità, che porterebbe solo a un aumento degli oneri amministrativi, anziché ridurli.

Emendamento 767

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati

AM\1129809IT.docx

Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati

81/147

PE607.900v01-00

membri *istituiscono* uno o più sportelli amministrativi unici, incaricati di coordinare l'intero processo autorizzativo delle domande di autorizzazione a costruire e gestire impianti e le connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

membri *possono istituire* uno o più sportelli amministrativi unici, incaricati di coordinare l'intero processo autorizzativo delle domande di autorizzazione a costruire e gestire impianti e le connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

L'organizzazione di sportelli amministrativi unici dovrebbe essere un'azione volontaria dovuta ai diversi sistemi giuridici negli Stati membri.

Emendamento 768

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e *prende* una decisione giuridicamente vincolante *alla fine del processo*.

Emendamento

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e *agevola il processo affinché il richiedente possa ottenere* una decisione giuridicamente vincolante. *I richiedenti dovrebbero poter presentare tutti i documenti pertinenti in formato digitale.*

Or. en

Emendamento 769

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.

Emendamento

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, **supporta**, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende, **nel caso di progetti su piccola scala e di consumatori autonomi di energia rinnovabile e comunità energetiche**, una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.

Or. en

Emendamento 770
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, **e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.**

Emendamento

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità.

Or. en

Emendamento 771
Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, **e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.**

Emendamento

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità.

Or. en

Motivazione

Prendere una decisione vincolante da parte dello sportello amministrativo unico non è possibile in molti Stati membri.

Emendamento 772

Françoise Grossetête, Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.

Emendamento

2. Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende, **per ogni domanda**, una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.

Or. en

Emendamento 773

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.

Emendamento

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale ***facilmente accessibile*** delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala, ***progetti di stoccaggio energetico*** e progetti di autoconsumo ***e progetti di comunità di energia rinnovabile. Il manuale delle procedure contiene una spiegazione dettagliata dei diversi processi amministrativi e di pianificazione, informazioni sugli aspetti tecnici dello sviluppo dei progetti e consigli sull'accesso al finanziamento, in particolare per i progetti di autoconsumo, i progetti di comunità di energia rinnovabile e i nuclei familiari vulnerabili e a basso reddito a rischio o in situazione di povertà energetica.***

Or. en

Motivazione

Gli sportelli unici hanno il potenziale per aiutare le comunità energetiche locali ad avviare e a definire progetti.

Emendamento 774

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo ***sportello amministrativo unico***, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, ***pubblica un manuale delle*** procedure ***rivolto*** ai promotori dei progetti di energie

Emendamento

3. Lo ***Stato membro***, in collaborazione con ***lo sportello amministrativo unico*** e i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, ***istituisce una piattaforma unica di***

rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.

informazione online con tutte le informazioni pertinenti sulle procedure rivolta ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo. Qualora lo Stato membro decida di istituire più di uno sportello amministrativo unico, la piattaforma di informazione orienta il richiedente verso lo sportello pertinente.

Or. en

Emendamento 775

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.

Emendamento

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale ***accessibile*** delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala, progetti di autoconsumo, ***come pure progetti di comunità di energia rinnovabile.***

Or. en

Emendamento 776

Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un

Emendamento

3. Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un

manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.

manuale **accessibile** delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala, progetti di autoconsumo, **come pure progetti di comunità di energia rinnovabile**.

Or. en

Emendamento 777

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17.*

Emendamento

4. ***Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti abbiano accesso a procedure semplici, eque, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti il processo autorizzativo delle domande e il rilascio dell'autorizzazione a costruire e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.***

Or. en

Emendamento 778

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17.

Emendamento

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17. ***Gli Stati membri si adoperano per ridurre i tempi della***

procedura di rilascio al di sotto del limite fissato nel presente paragrafo, soprattutto per gli impianti su piccola scala.

Or. en

Emendamento 779

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di **tre anni**, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17.

Emendamento

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di **18 mesi**, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17. ***Nel caso di progetti inferiori a 1 MW, la procedura non supera i 9 mesi.***

Or. en

Emendamento 780

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17.

Emendamento

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17, ***e permettendo eventuali ricorsi giuridici che potrebbero essere presentati.***

Or. en

Emendamento 781

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, **paragrafo 5**, e all'articolo 17.

Emendamento

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, **paragrafi da 4 bis a 5**, e all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 782

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per gli impianti con una capacità elettrica compresa tra 50 kW e 1 MW la procedura autorizzativa non può durare più di un anno. Per gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW la procedura autorizzativa non può durare più di 6 mesi.

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario regolamentare i termini della procedura autorizzativa per gli impianti di piccole dimensioni (meno di 50 kW) per incoraggiare l'installazione di sistemi a potenza ridotta più vicini al consumo (famiglie, PMI, agricoltura, ecc.).

Emendamento 783

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *per gli impianti con una capacità elettrica compresa tra 50 kW e 1 MW il processo autorizzativo non può durare più di un anno.*

Or. en

Emendamento 784
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *alla capacità di generazione installata delle collettività dell'energia locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3 della [direttiva 2009/72/CE (rifusione), proposta COM(2016)864/2], purché tale capacità possa essere considerata come capacità di generazione decentrata o distribuita ridotta;*

Or. en

Emendamento 785
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. *Gli Stati membri facilitano le procedure di autorizzazione per i RPEI come definiti nel [regolamento sulla*

Emendamento 786

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Emendamento

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico. ***Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4, del [regolamento sull'energia elettrica], gli Stati membri provvedono affinché i diritti di accesso e di allaccio alla rete siano mantenuti per i progetti ripotenziati almeno nei casi in cui non vi sia alcuna modifica della capacità.***

Emendamento 787

Françoise Grossetête, Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e

Emendamento

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e

rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico. ***In caso di ripotenziamento, gli Stati membri provvedono affinché i diritti alla rete siano mantenuti per il progetto originale fatte salve le prescrizioni tecniche applicabili per l'allaccio alla rete.***

Or. en

Emendamento 788

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Emendamento

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico. ***Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di accesso e di allaccio alla rete siano mantenuti per i progetti ripotenziati, almeno per la capacità del progetto originale.***

Or. en

Emendamento 789

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri facilitano il

Emendamento

5. Gli Stati membri facilitano il

ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico. ***Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di accesso e di allaccio alla rete siano mantenuti per i progetti ripotenziati, almeno per la capacità del progetto originale.***

Or. en

Motivazione

Poiché una delle opzioni per il ripotenziamento dei progetti esistenti è quella di sostituire le turbine esistenti con turbine moderne e più efficienti, ciò comporterebbe una diminuzione del numero di turbine necessarie per mantenere o aumentare la capacità originale.

Emendamento 790 **Evžen Tošenovský**

Proposta di direttiva **Articolo 16 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri ***facilitano*** il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, ***che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.***

Emendamento

5. Gli Stati membri ***possono facilitare*** il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida.

Or. en

Emendamento 791 **Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi**

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui **la** richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Emendamento

5. Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui **una legittima** richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Or. en

Motivazione

The addition of 'legittima' in this paragraph would help to ensure that the request for repowering an existing site is in line with planning regulations and EIA/Habitats Directive requirements. In fact, if it is important to help facilitate the repowering of sites to avoid an unnecessary level of development in new locations, it is equally important to properly assess if the existing sites will be suitable for repowering from an environmental point of view. A prior assessment will help to avoid damaging the environment and create conflicts between civil society, developers and government, which can in turn slow the energy transition.

Emendamento 792
Pavel Telička

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri **facilitano** il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Emendamento

5. Gli Stati membri **possono facilitare** il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

Or. en

Emendamento 793
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Gli Stati membri assicurano che, mediante le loro procedure di rilascio di permesso o concessione, entro il 31 dicembre 2020 tutte le stazioni di servizio lungo le strade della rete centrale istituita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 ("rete centrale TEN-T") dispongano di punti di ricarica per veicoli elettrici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per ampliare il campo di applicazione del presente paragrafo ai carburanti di cui all'articolo 25.*

Or. en

Motivazione

*The European Commission's study "Clean Transport - Support to the Member States for the Implementation of the Directive on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure", considers a requirement for conventional fuelling stations to offer charging points for EVs or refuelling points with CNG or biomethane, as a very effective and low-cost measure to foster the use of EV and alternative fuels. An EU-wide approach on charging and fuelling infrastructure along the core TEN-T network can be crucial to accommodate cross border long distance travellers making use of this kind of vehicles.
(<https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/studies/doc/2016-01-alternative-fuels-implementation-good-practices.pdf>)*

Emendamento 794
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Gli Stati membri facilitano l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da parte delle comunità di energia rinnovabile, purché tale capacità possa essere considerata come capacità di generazione decentrata o distribuita ridotta, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di installazione è trasmessa allo sportello amministrativo unico.*

Or. en

Motivazione

La definizione di un termine per il rilascio di permessi alle comunità di energia rinnovabile semplificherà il processo e offrirà loro una maggiore sicurezza normativa, agevolando così le decisioni di investimento.

Emendamento 795

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti abbiano accesso a un meccanismo semplice, equo, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente di risoluzione extragiudiziale per la composizione delle controversie concernenti i processi autorizzativi e il rilascio dell'autorizzazione a costruire e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Or. en

Emendamento 796
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Gli Stati membri promuovono la costruzione di impianti di energia rinnovabile in aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, previo risanamento ambientale, al fine di promuovere un uso più efficiente del suolo.*

Or. en

Emendamento 797
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Al fine di limitare l'uso del suolo, gli Stati membri promuovono la costruzione di impianti basati sulle FER in aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, previo risanamento ambientale.*

Or. en

Emendamento 798
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *alla capacità di generazione installata delle collettività dell'energia locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3 della [direttiva 2009/72/CE (rifusione), proposta COM(2016)864/2].*

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della direttiva sull'energia elettrica sono particolarmente applicabili alle comunità di energia rinnovabile. È necessario rafforzare la coerenza tra i due strumenti. Ciò contribuirà a semplificare il processo per un maggior numero di comunità di energia rinnovabile.

Emendamento 799

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura di *notifica semplice*

Procedura *semplice di richiesta di allaccio*

Or. en

Emendamento 800

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete *previa notifica al gestore del sistema* di distribuzione.

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono *essere oggetto di una procedura amministrativa semplificata* per collegarsi alla rete. *I codici tecnici e le norme di sicurezza devono tuttavia essere*

rispettati, dato che i gestori dei sistemi di distribuzione sono responsabili della sicurezza delle reti.

Or. de

Emendamento 801

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete **previa notifica** al gestore del sistema di distribuzione.

Emendamento

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete **entro due mesi dalla richiesta di allaccio trasmessa** al gestore del sistema di distribuzione. **Tale richiesta è gestita dallo sportello amministrativo unico, una volta istituito, conformemente all'articolo 16.**

Or. en

Emendamento 802

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica **inferiore a 50 kW** possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Emendamento

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica **fino ad un valore da definire in seguito a una valutazione d'impatto da parte del gestore del sistema di distribuzione** possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Or. en

Emendamento 803
Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Emendamento

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione, *se possibile senza potenziare la rete.*

Or. en

Motivazione

Una semplice notifica al gestore del sistema di distribuzione dovrebbe essere consentita solo se non è necessario potenziare la rete. Negli altri casi, potrebbero verificarsi molti problemi in relazione alla stabilità della rete.

Emendamento 804
Françoise Grossetête, Anne Sander, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a **50** kW possono collegarsi alla rete previa **notifica al** gestore del sistema di distribuzione.

Emendamento

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a **6** kW possono collegarsi alla rete previa **procedura di autorizzazione semplificata condotta dal** gestore del sistema di distribuzione.

Or. en

Emendamento 805
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a **50 kW** possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Emendamento

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a **100 kW** possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Or. en

Motivazione

L'aumento della soglia favorisce la semplificazione del processo per un maggior numero di comunità di energia rinnovabile, sostenendone così la diffusione a livello locale.

Emendamento 806
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a **50 kW** possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Emendamento

1. I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a **10 kW** possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Or. en

Emendamento 807
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se

Emendamento

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, *ove*

non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide *se tale notifica è sufficiente* entro sei mesi dalla data di ricezione della *stessa*.

possa essere garantita la conformità con la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e/o i requisiti della direttiva Habitat^{1bis}, e se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica.

^{1bis} Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Or. en

Motivazione

Il riferimento esplicito alla necessità di rispettare la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e/o la direttiva Habitat contribuirebbe a garantire che il ripotenziamento dei siti di produzione che utilizzano fonti rinnovabili sia ancora soggetto a un adeguato controllo ambientale. Esiste il rischio che il tentativo di razionalizzare il processo autorizzativo senza tener sufficientemente conto degli impatti ambientali possa incoraggiare decisioni di autorizzazione affrettate e scarsamente ponderate che potrebbero provocare conflitti tra società civile, promotori e governi.

Emendamento 808 **Barbara Kappel**

Proposta di direttiva **Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide se tale notifica è sufficiente entro sei mesi dalla data di ricezione della stessa.

Emendamento

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative **supplementari, sulla base di un elenco di criteri prestabilito**. Lo sportello amministrativo unico decide se tale notifica

è sufficiente entro sei mesi dalla data di ricezione della stessa.

Or. en

Emendamento 809

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide se tale notifica è sufficiente entro sei mesi dalla data di ricezione della stessa.

Emendamento

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative, **sulla base di un elenco di criteri prestabilito**. Lo sportello amministrativo unico decide se tale notifica è sufficiente entro sei mesi dalla data di ricezione della stessa.

Or. en

Emendamento 810

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide se tale notifica è sufficiente entro *sei* mesi dalla data di ricezione della stessa.

Emendamento

Il ripotenziamento è concesso previa notifica allo sportello amministrativo unico istituito conformemente all'articolo 16, se non si prevedono significative conseguenze sociali o ambientali negative. Lo sportello amministrativo unico decide se tale notifica è sufficiente entro **dodici** mesi dalla data di ricezione della stessa.

Or. en

Motivazione

Il termine di sei mesi per l'adozione della decisione appare troppo ambizioso per una procedura affidabile.

Emendamento 811

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se decide in senso affermativo, **lo sportello amministrativo unico concede automaticamente l'autorizzazione.**

Emendamento

Se **lo sportello amministrativo unico** decide in senso affermativo, **l'autorizzazione viene concessa automaticamente.**

Or. en

Motivazione

Lo sportello amministrativo unico non dovrebbe concedere l'autorizzazione. Dovrebbe essere solo un organismo che aiuta gli investitori a ricevere le necessarie autorizzazioni.

Emendamento 812

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, **in particolare quelli a basso reddito, i consumatori vulnerabili, gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile**, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di

sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione ha introdotto una nuova categoria di consumatori. I consumatori vulnerabili a basso reddito, nonché gli autoconsumatori di energie rinnovabili e le comunità di energie rinnovabili sono gruppi sensibili di consumatori che devono essere esaminati in particolare, in quanto registrano molte difficoltà nell'accedere a informazioni adeguate e accessibili riguardanti l'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e i suoi vantaggi.

Emendamento 813

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, **autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, comunità di energia rinnovabile**, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Offrire maggiori informazioni sui benefici della partecipazione al sistema energetico incoraggerà più cittadini a farsi coinvolgere.

Emendamento 814
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono informazioni sui sistemi di trasporto intelligenti e sui veicoli connessi in relazione ai suoi vantaggi in materia di sicurezza stradale, riduzione del traffico e efficienza dei carburanti;

Or. en

Emendamento 815
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi **possono** anche **rendere** pubblico l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi **rendono** anche pubblico l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

È essenziale che i politici decidano in merito al carattere vincolante di questa disposizione.

Emendamento 816
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, commerciali o residenziali.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, ***misure di efficienza energetica***, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento ***basati sulle energie rinnovabili*** in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, commerciali o residenziali.

Gli Stati membri possono potenziare l'offerta di assistenza tecnica e di programmi di formazione per il personale locale negli enti regionali e locali per rafforzare sul territorio le competenze in ambito finanziario e tecnico in modo tale da snellire le procedure amministrative e migliorare la conoscenza delle possibilità di finanziamento disponibili, incluso un utilizzo più mirato dei fondi UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto della necessità di rafforzare le conoscenze tecniche e finanziarie a livello locale per garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva, ossia l'aumento della quota delle rinnovabili negli Stati membri.

Emendamento 817

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

6. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini ***su come esercitare i loro diritti di clienti attivi***, sui benefici e sugli aspetti pratici, ***compresi gli aspetti tecnici e finanziari***, dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti ***rinnovabili, anche attraverso l'autoconsumo delle energie rinnovabili, lo stoccaggio dell'energia e la partecipazione alle comunità di energie rinnovabili.***

Or. en

Motivazione

Offrire maggiori informazioni sui benefici e sugli aspetti pratici della partecipazione al sistema energetico incoraggerà più cittadini a farsi coinvolgere e lo renderà più facile.

Emendamento 818

Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

6. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili, ***anche attraverso l'autoconsumo o nel quadro delle comunità di energie rinnovabili, nonché sui benefici dei meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e dei diversi tipi di cooperazione***

Emendamento 819

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

6. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici ***tecnologici, ambientali e economici*** e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti ***rinnovabili, anche attraverso l'autoconsumo delle energie rinnovabili e la partecipazione alle comunità di energie rinnovabili.***

Motivazione

Vi è spesso una mancanza di informazioni accessibili e complete sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, in particolare sull'autoconsumo delle energie rinnovabili e sui vantaggi della partecipazione alle comunità di energie rinnovabili, nonché sui loro vantaggi tecnologici, ambientali ed economici. L'emendato è inteso a colmare questa lacuna.

Emendamento 820

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. *Gli Stati membri mirano a promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità nel settore. A tal fine, gli Stati membri sviluppano, insieme alle parti sociali, una strategia globale per la formazione e lo sviluppo delle competenze nel settore delle energie rinnovabili con l'obiettivo di sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità nel settore.*

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare strozzature nello sviluppo delle energie rinnovabili, occorre istituire una strategia ambiziosa di competenze.

**Emendamento 821
Massimiliano Salini**

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. ***Le garanzie di origine comprendono tutte le informazioni pertinenti sulla sostenibilità e i criteri di risparmio di gas a effetto serra delle energie rinnovabili consumate, al fine di informare i consumatori finali.***

Emendamento 822

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Le garanzie di origine funzionano esclusivamente come strumento di tracciabilità e di tracciamento e possono essere negoziate solo se l'impianto rinnovabile è nuovo e supplementare.

Emendamento 823

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia

Emendamento

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia

prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. ***Le garanzie di origine comprendono tutte le informazioni pertinenti sulla sostenibilità e i criteri di risparmio di gas a effetto serra delle energie rinnovabili.***

Or. en

Emendamento 824
Hans-Olaf Henkel

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia **prodotta** da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, ***in conformità dell'articolo 18 della rifusione della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica***, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia ***elettrica e del gas prodotti*** da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 825
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Per** provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento

1. **Al solo fine di** provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a portare coerenza con l'intento e lo scopo originali di avere garanzie di origine come strumento per garantire trasparenza ai consumatori, in particolare come dispositivo di monitoraggio statistico.

Emendamento 826
Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia **elettrica** prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento 827

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia **elettrica** prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Emendamento 828

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. ***Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per le fonti di energia non rinnovabili.*** Il rilascio della garanzia di origine ***può essere subordinato a un limite minimo di capacità.*** La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di

Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine ***per i piccoli impianti può essere semplificato.*** La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Emendamento 829

Massimiliano Salini

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A *tale* fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per le fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Emendamento

A *tal* fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine *per ogni unità di energia rinnovabile immessa sia nella rete elettrica che del gas* su richiesta di un produttore di energia da fonti *di energia* rinnovabili *che non siano immesse nella rete elettrica e del gas*. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per le fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Emendamento 830

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A *tale* fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie

Emendamento

A *tal* fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine *per ogni unità di energia rinnovabile immessa sia nella rete elettrica che del gas* su richiesta di un produttore di energia da

di origine per le fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

fonti rinnovabili ***che non siano immesse nella rete elettrica e del gas***. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per le fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Emendamento 831
Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per ***le*** fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia ***elettrica*** da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per ***il gas o il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili, nonché per l'elettricità, il gas o il riscaldamento e il raffreddamento da*** fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

L'emissione di GO per forme energetiche diverse dall'elettricità dovrebbe rimanere volontaria. Il settore del riscaldamento e del raffreddamento è di carattere locale limitato alla produzione di calore e di freddo in un unico impianto o limitato a reti limitate in ambito

geografico. La comunicazione di informazioni sul mix energetico in tale sistema è già disciplinata dall'articolo 24 della presente direttiva. Negoziare il valore verde dell'energia in questi sistemi isolati non rappresenta alcun valore aggiunto per i consumatori.

Emendamento 832

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine *per le fonti di energia non rinnovabili*. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia *elettrica* da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine *in risposta a una richiesta dei produttori di calore e freddo da fonti energetiche* rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Emendamento 833

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per le fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite

Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. *Successivamente ad una positiva analisi costi-benefici*, gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per le fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della

minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Poiché l'introduzione di garanzie d'origine per le energie rinnovabili implica costi aggiuntivi per il sistema, questi dovrebbero essere valutati sulla base di un'analisi costi-benefici.

Emendamento 834

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri **possono provvedere affinché siano emesse** garanzie di origine per **le fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.**

Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri **semplificano l'emissione di** garanzie di origine per **i piccoli impianti e le comunità energetiche.**

Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Emendamento 835

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono esigere che i trasferimenti di garanzie di origine riflettano uno scambio di trasferimenti fisici di energia.

Or. en

Motivazione

Al fine di controllare e di sviluppare il settore dell'energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di collegare i trasferimenti di garanzie di origine agli effettivi flussi di energia.

Emendamento 836

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Esther de Lange, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

soppresso

Emendamento 837

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

soppresso

Or. en

Emendamento 838

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie

soppresso

rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Un sistema di garanzie d'origine dovrebbe essere utilizzato al solo fine dello scambio statistico. Non dovrebbe essere utilizzato per sovvenzionare la generazione di energia.

Emendamento 839

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. ***Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.***

Emendamento

Nel caso dei nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili commissionati dopo ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili, a meno che sia evitata la doppia compensazione. Si presume che non vi sia doppia compensazione quando:

a) il sostegno finanziario è concesso mediante procedura di gara;

b) il valore delle garanzie di origine è preso in considerazione in termini amministrativi nel livello del sostegno finanziario; o

Qualora non siano rilasciate garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno, gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Gli Stati membri possono concedere garanzie di origine ai fornitori di energia rinnovabile in un contesto competitivo.

Or. es

Emendamento 840

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che ***nessuna garanzia di origine sia rilasciata*** a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. ***Gli Stati membri rilasciano tali*** garanzie di origine ***e le trasferiscono*** al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che ***il sostegno concesso*** a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili ***sia adattato in funzione del valore delle garanzie di origine rilasciate, al fine di evitare doppie compensazioni. Se il sostegno è concesso attraverso sistemi che, in virtù della loro struttura, tengono già conto del valore delle garanzie di origine al momento della determinazione del livello di sostegno, o se il valore delle garanzie di origine non è significativo, il rilascio di garanzie a un produttore che riceve sostegno finanziario non è ritenuto una fonte di sovracompensazioni. Gli Stati membri possono trasferire*** al mercato, mediante vendita all'asta, ***le garanzie di origine che non sono state fatte valere dai produttori.*** Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

In order to have consumer confidence in the system of guarantees of origin and in order to be able to give guarantees for investors of certain renewable energy installations it is important to keep the clear connection between the producing installation and the guarantee of origin. However avoiding double compensation is also important in order to have a level playing

field and in order to have the most cost efficient investments in renewable energy in the union. It shall also be taken in to account that support schemes can be constructed in a way that automatically takes in to account the possible value of the guarantee of origin.

Emendamento 841

Carolina Punset

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono** a che **nessuna garanzia** di origine sia **rilasciata** a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. **Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.**

Emendamento

Gli Stati membri **non impongono obblighi o restrizioni circa l'uso dei proventi derivanti dalla trasmissione di garanzie di origine. Nonostante quanto sopra indicato, ove fosse necessario per evitare sovracompensazioni, gli Stati membri possono temporaneamente provvedere** a che **le garanzie** di origine **rilasciate** a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili **non siano commercializzabili. I sistemi di sostegno che, per la loro struttura, tengono già conto dei possibili aspetti economici delle garanzie di origine non sono considerati come fonte di sovracompensazioni.**

Gli Stati membri possono rilasciare tali garanzie di origine non richieste dai produttori e trasferirle al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Guarantees of origin (GOs) aim to provide evidence of a given share or quantity of energy produced from renewable sources. All entities or individuals producing electricity, heating or cooling from renewable energy sources have to be entitled to prove the origin of the energy with the corresponding of guarantees of origin. In the end, these represent an added value of the energy produced and any RE producers must be entitled to place a true value on its

product and give consumers the opportunity to choose energy produced from renewable sources rather than from conventional sources without having to unnecessarily pay extra charges for that. From an economic viewpoint it makes no sense to limit renewable generators' interest to develop a new source of income, that of GOs: the more market forces (renewable generators) are able to develop such market and find clients interested in paying a plus, the less support schemes will be needed. If GO's are taken away from renewable producers, the interest of creating such a market is diminished. Furthermore, the amendment recognises that double compensation is legitimate as long as it is based on voluntary commercial relationships.

Emendamento 842

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

*Gli Stati membri **provvedono a** che **nessuna garanzia di origine** sia **rilasciata a un produttore che riceve** sostegno **finanziario da un regime di sostegno** per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. **Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.***

Emendamento

*Gli Stati membri **possono disporre** che **a un produttore non** sia **concesso alcun sostegno se tale produttore riceve una garanzia d'origine** per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Or. en

Emendamento 843

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

*Gli Stati membri **provvedono a** che **nessuna garanzia di origine** sia **rilasciata a un produttore che riceve** sostegno **finanziario da un regime***

Emendamento

Per evitare la doppia compensazione, al momento di definire il livello di** sostegno finanziario **alla produzione di energia** da **fonti rinnovabili accordato al di fuori

di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

delle procedure di gara di cui all'articolo 4, gli Stati membri detraggono il valore medio delle garanzie di origine. In questo caso, il valore delle garanzie d'origine dovrebbe essere pubblico; a tale scopo, il prezzo di vendita delle garanzie di origine dovrebbe essere notificato alle autorità pubbliche, che dovrebbero accertare il prezzo medio di vendita. Le rettifiche del livello di sostegno finanziario non devono essere effettuate più di una volta l'anno per non pregiudicare la stabilità e la prevedibilità dei proventi.

Or. en

Emendamento 844

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia utilizzata come strumento di negoziato basato sul mercato per attribuire un valore supplementare all'energia prodotta, che può poi essere venduta separatamente. A tal fine, le garanzie di origine possono essere trasferite a patto che non vengano generati ricavi.

Or. en

Motivazione

The current system of guarantees of origin (GOs) is flawed – it allows significant green-washing and must be improved to provide more transparency to consumers. However, prohibiting producers that receive financial support from a support scheme from receiving guarantees of origin would provide no added transparency to the consumer, and would take GOs beyond their stated purpose, which is for tracking only. It would also amount to a tax on

renewable energy communities that act as suppliers, and would prevent them from differentiating themselves in the market. Lastly, even though the stated purpose of setting up auctions would be to alleviate the impact of supporting renewable energy, the administrative costs of establishing and overseeing auctions would far outweigh any benefit of having an auction. In addition, clarification is needed that guarantees of origin are not a form of support for renewables.

Emendamento 845

Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono **a** **che nessuna garanzia** di origine **sia rilasciata** a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri **rilasciano** tali garanzie di origine **e le trasferiscono** al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono **affinché, ove vengano rilasciate garanzie** di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili, **si tenga conto del valore di mercato della garanzia di origine nel relativo regime di sostegno**. Gli Stati membri **possono decidere di trasferire** tali garanzie di origine al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 846

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono a** che **nessuna garanzia di origine** sia **rilasciata a un produttore che riceve** sostegno **finanziario da un regime di sostegno** per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che a un produttore non sia concesso alcun sostegno se tale produttore riceve una garanzia d'origine per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e

membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 847

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri **rilasciano** tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Emendamento

Gli Stati membri **possono provvedere** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri **possono rilasciare** tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 848

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di

Emendamento

Gli Stati membri **possono provvedere** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di

energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri **rilasciano** tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri **possono rilasciare** tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 849
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e **le trasferiscono** al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Emendamento

Gli Stati membri **possono provvedere** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e **possono trasferirle** al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 850
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di

Emendamento

Gli Stati membri **possono provvedere** a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario, **diverso dal**

sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri *rilasciano tali* garanzie di origine e *le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.*

sostegno agli investimenti, da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri *provvedono a che le* garanzie di origine *provenienti da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno alla produzione da un regime di sostegno nazionale non siano esportate né importate.*

Or. en

Emendamento 851
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri *rilasciano* tali garanzie di origine e *le trasferiscono* al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri *possono rilasciare* tali garanzie di origine e *trasferirle* al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. fr

Emendamento 852
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3 da parte dello Stato membro. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare **trasferimenti statistici**, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 7.

Emendamento

La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3 da parte dello Stato membro. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Il ricorso a trasferimenti statistici non sembra compatibile con lo sviluppo di ambiziosi obiettivi nazionali in materia di rinnovabili.

Emendamento 853 **Massimiliano Salini**

Proposta di direttiva **Articolo 19 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per l'anno civile nel corso del quale l'unità di energia è prodotta. Sei mesi dopo la fine di ciascun anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine **per l'energia elettrica da fonti rinnovabili** sono valide per l'anno civile nel corso del quale l'unità di energia è prodotta. Sei mesi dopo la fine di ciascun anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Poiché il biometano può essere facilmente immagazzinato, ai fini del paragrafo 1, le

garanzie di origine rilasciate per qualsiasi unità di biometano immessa nella rete del gas sono valide per cinque anni civili a partire dall'anno civile in cui viene prodotta l'unità di energia. Sei mesi dopo la fine dell'ultimo anno civile valido, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dei cinque anni civili precedenti che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Or. en

Emendamento 854
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine *sono valide per l'anno civile* nel corso del quale *l'unità* di energia è prodotta. Sei mesi dopo la fine di ciascun anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine *relative all'energia elettrica devono essere utilizzate per garantire il consumo del mese* nel corso del quale *l'unità* di energia è prodotta. Sei mesi dopo la fine di ciascun anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Or. fr

Motivazione

Limitando il periodo di utilizzo di queste garanzie da un anno a un mese, l'emendamento mira a rendere il sistema delle garanzie d'origine più aderente alla realtà e più trasparente e leggibile per il consumatore.

Emendamento 855
Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per l'anno civile nel corso del quale l'unità di energia è prodotta. Sei mesi dopo la fine di ciascun anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine **per l'energia elettrica da fonti rinnovabili** sono valide per l'anno civile nel corso del quale l'unità di energia è prodotta. Sei mesi dopo la fine di ciascun anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Or. en

Emendamento 856
Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per l'anno civile nel corso del quale l'unità di energia è prodotta. Sei mesi dopo la fine di ciascun anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.***

Emendamento

3. ***Qualsiasi utilizzo di una garanzia d'origine avviene entro dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità energetica. La garanzia d'origine è annullata dopo l'uso. Gli Stati membri fissano una data, dopo la fine di ogni anno civile, successivamente alla quale si dovrebbe tener conto di ogni annullamento delle garanzie di origine relative ad un periodo di produzione di tale anno civile precedente per la comunicazione delle informazioni dell'anno civile successivo.***

Motivazione

La disposizione proposta stabilisce una scadenza entro il quale dovrebbero scadere le garanzie di origine di un determinato anno. Con questa disposizione, le GO hanno tempi di vita diversi a seconda del mese di produzione. Ciò crea, pertanto, una discriminazione tra GO che può comportare la creazione di valori diversi a seconda della durata di vita, discriminazione che dovrebbe essere evitata.

Emendamento 857**Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana****Proposta di direttiva****Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

3 bis. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine rilasciate per qualsiasi unità di biometano immessa nella rete del gas sono valide per cinque anni civili a partire dall'anno civile in cui viene prodotta l'unità di energia. Sei mesi dopo la fine del quinto anno civile, gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine dell'anno civile precedente che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

Or. en

Emendamento 858**Olle Ludvigsson, Jytte Guteland****Proposta di direttiva****Articolo 19 – paragrafo 4***Testo della Commissione**Emendamento*

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le

soppresso

garanzie di origine siano annullate dalle imprese energetiche entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile per il quale esse sono state rilasciate.

Or. en

Emendamento 859
Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le garanzie di origine siano annullate dalle imprese energetiche entro il 30 giugno dell'anno successivo **all'anno** civile per il quale esse sono state rilasciate.

Emendamento

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le garanzie di origine siano annullate dalle imprese energetiche entro il 30 giugno dell'anno successivo **all'ultimo anno** civile **valido** per il quale esse sono state rilasciate.

Or. en

Emendamento 860
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le garanzie di origine siano annullate dalle imprese energetiche entro il 30 giugno dell'anno successivo **all'anno** civile per il quale esse sono state rilasciate.

Emendamento

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le garanzie di origine siano annullate dalle imprese energetiche entro il 30 giugno dell'anno successivo **all'ultimo anno** civile **valido** per il quale esse sono state rilasciate.

Or. en

Emendamento 861

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la fonte energetica *utilizzata* per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione;

Emendamento

a) la fonte energetica *e il tipo di tecnologia rinnovabile specifici utilizzati* per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione;

Or. en

Emendamento 862

Werner Langen, Gesine Meissner

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) idrogeno

Or. de

Emendamento 863

Eugen Freund

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) idrogeno, oppure

Or. de

Motivazione

Anche per l'idrogeno occorre rilasciare garanzie di origine, in particolare per l'idrogeno verde.

Emendamento 864

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) idrogeno, oppure

Or. en

Emendamento 865

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) se, e in che misura, la fonte energetica da cui è prodotta l'energia soddisfi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26 della direttiva.

Or. en

Motivazione

Le GO del biometano dovrebbero informare i consumatori anche sul rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 866

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) se, e in che misura, la fonte energetica da cui è prodotta l'energia soddisfi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26.

Or. en

Emendamento 867

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) se, e in che misura, la fonte energetica da cui è prodotta l'energia soddisfi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26 della direttiva.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero essere pienamente informati sui criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 868

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi **provvede** utilizzando

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi **può provvedere**

garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE *sono* utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

utilizzando garanzie d'origine. *Ove gli Stati membri abbiano disposto di dotarsi di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano sempre lo stesso tipo di garanzie di origine dell'energia fornita per le informazioni.* Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE *possono essere* utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. *Per quanto riguarda il paragrafo 2, ove l'energia elettrica venga generata dalla cogenerazione mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi entrambe le caratteristiche.* Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo di questo emendamento è quello di rendere il sistema delle garanzie di origine più trasparente e leggibile per i consumatori e più affidabile garantendo che le garanzie di origine rilasciate per un tipo di energia siano utilizzate dai fornitori per lo stesso tipo di energia e che la stessa energia non venga contabilizzata più volte.

Emendamento 869

Pavel Telička

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3

Emendamento

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3

della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. ***Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.***

della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale sistema di mercato dell'energia elettrica non è possibile tener conto di tutte le perdite di rete.

Emendamento 870

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi ***provvede*** utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE ***sono*** utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. ***Gli Stati membri assicurano***

Emendamento

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi ***può provvedere*** utilizzando garanzie d'origine. ***Ove gli Stati membri abbiano disposto di dotarsi di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano sempre lo stesso tipo di garanzie di origine dell'energia fornita per le informazioni.*** Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10,

che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

della direttiva 2012/27/CE *possono essere* utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. *Per quanto riguarda il paragrafo 2, ove l'energia elettrica venga generata dalla cogenerazione mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi entrambe le caratteristiche.*

Or. en

Emendamento 871
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia *elettrica* vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Emendamento 872

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi **provvede** utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE **sono** utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento

8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi **può provvedere** utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE **possono essere** utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Motivazione

Al fine di controllare e di sviluppare il settore dell'energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di limitare l'utilizzo delle garanzie di origine.

Emendamento 873

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se è tenuto a provare la quota o la

Emendamento

8. Se è tenuto a provare la quota o la

quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia **elettrica** vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Emendamento 874

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, lettere da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.

Emendamento

9. Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, lettere da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. ***Gli Stati membri possono altresì rifiutare di riconoscere le garanzie d'origine rilasciate da altri Stati membri per l'energia generata dalla biomassa, qualora i combustibili utilizzati non soddisfino i criteri minimi stabiliti dagli Stati membri o qualora i criteri di cui all'articolo 26 non siano rispettati.*** Lo

Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo di questo emendamento è quello di consentire a uno Stato membro di non riconoscere una garanzia d'origine proveniente da uno Stato membro in cui le norme relative all'approvvigionamento degli impianti siano meno stringenti o non soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26 della direttiva. Emendamento necessario per motivi di logica interna del testo.

Emendamento 875

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo tranne quando la Commissione abbia firmato un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese, nel quale vi sia importazione o esportazione diretta di energia. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 32 per far rispettare tali accordi.

soppresso

Or. en

Emendamento 876

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo tranne quando la Commissione abbia firmato un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese, nel quale vi sia importazione o esportazione diretta di energia. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 32 per far rispettare tali accordi.***

Emendamento

11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo tranne quando la Commissione abbia firmato un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese, nel quale vi sia importazione o esportazione diretta di energia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare di facilitare l'importazione di GO dall'esterno dell'UE/SEE, evitando così i problemi legati al doppio conteggio e all'aumento dell'eccedenza di GO.

Emendamento 877

Eva Kaili

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 13**

Testo della Commissione

13. ***Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento presso i clienti facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell'energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri impongono loro di utilizzare le garanzie di origine per informare sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.***

Emendamento

13. ***A partire dal [data di entrata in vigore], l'energia prodotta da impianti di produzione che utilizzano fonti rinnovabili entrati in funzione nel corso dei 10 anni precedenti riceve garanzie di origine plus (GO+).***

Or. en

Motivazione

The original text is ambiguous in so far as it suggests that the use of guarantees of origin to prove the renewable content of energy is not mandatory in all circumstances according to the MDI Directive, which it actual is according to Annex II to this Directive. Guarantees of origin are criticized for not encouraging investments into new renewable capacities. To address this issue while maintaining the possibility for existing plants to receive GOs, it is suggested to create a new category of Guarantee of Origin, namely a "GO +" category which will correspond to renewable plants which entered into operation after a given date. This new category will not create any additional administrative burden given that the date of entry into operation of the plant is an information which is already available on the GO today. By doing so, corporates and end consumers would be able to identify more precisely the electricity generated from new plants when purchasing electricity. This system should be sliding over a period of 10 years to constantly being able to track and identify "additional" green electricity.

Emendamento 878

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento presso i clienti facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell'energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri **impongono** loro di utilizzare le garanzie di origine per informare sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento

13. Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento presso i clienti facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell'energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri **possono imporre** loro di utilizzare le garanzie di origine per informare sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Motivazione

Al fine di controllare e di sviluppare il settore dell'energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di limitare l'utilizzo delle garanzie di origine.

Emendamento 879
Olle Ludvigsson, Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento presso i clienti facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell'energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri **impongono** loro di utilizzare le garanzie di origine per informare sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento

13. Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento presso i clienti facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell'energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri **possono imporre** loro di utilizzare le garanzie di origine per informare sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Emendamento 880
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier Benito Ziluaga

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 14

Testo della Commissione

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 32, che disciplinino il controllo del funzionamento del regime di cui al presente articolo.

Emendamento

14. ***Gli Stati membri valutano e riferiscono ogni due anni sul funzionamento dei loro regimi di garanzia di origine. Queste relazioni sono rese pubbliche e includono una valutazione indipendente del loro contributo allo sviluppo del consumo di energia rinnovabile.*** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 32, che disciplinino il controllo del funzionamento del regime di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Al fine di controllare e di sviluppare il settore dell'energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero valutare regolarmente l'utilizzo delle garanzie di origine.